

Contratto infragruppo di collaborazione e condivisione di servizi generali SBU Distribuzione

Accordo di Contitolarità nel Trattamento dei Dati personali (art. 26 del Regolamento EU 2016/679)

Tra

AP Reti Gas S.p.A., con sede in Pieve di Soligo, via Verizzo, 1030, (TV), CF/P.IVA 04802420267, [omissis] (di seguito “AP”)

e

AP Reti Gas Nord Ovest S.p.A., con sede in Pieve di Soligo, via Verizzo, 1030, (TV), CF/P.IVA 12060630964, [omissis] (di seguito “APNO”)

e

AP Reti Gas North S.p.A., con sede in Pieve di Soligo, via Verizzo, 1030, (TV), CF/P.IVA 04665260982, [omissis] (di seguito “APNT”)

indicati congiuntamente come le Parti, le Società o i Contitolari e ciascuna separatamente come la Parte.

Premesso che:

- a seguito dell'esecuzione del progetto di fusioni e scissioni interno al Gruppo Ascopiave, efficace dalle ore 23:59 del 31/12/2024, AP e APNO sono le aventi causa delle originarie sette società di distribuzione del Gruppo Ascopiave;
- in precedenza, tra le sette società danti causa di AP ed APNO, era già in essere un accordo di contitolarità, connesso al cd contratto di SBU Distribuzione. Detto accordo si intende integralmente sostituito dal presente;
- a seguito di un'operazione straordinaria, a far data dal 01/07/2025, AP Reti Gas North è entrata a far parte del Gruppo Ascopiave, in quanto controllata al 100% da Ascopiave, al pari di AP e APNO;
- le Società sono quindi le imprese di distribuzione del Gruppo Ascopiave, componenti la cd “Strategic Business Unit (SBU) Distribuzione”;
- tra le Parti, in ragione di quanto citato ai punti precedenti, è stato recentemente rinnovato/stipulato il “*Contratto infragruppo di collaborazione e condivisione di servizi generali della SBU Distribuzione*” (nel prosieguo il “Contratto”);
- [omissis];
- l'espletamento delle prestazioni comporta (e comporterà) il Trattamento di Dati personali, come definiti all'art. 4 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche solo il “Regolamento”);
- in particolare, si porrà l'esigenza di trattare Dati personali di diversa natura, essenzialmente anagrafici (nome, cognome, codice fiscale, indirizzo di fornitura ed eventualmente indirizzo di residenza), di recapito (indirizzo e-mail, numero di telefono) e concernenti la fornitura, propri di Clienti finali, Dipendenti, Consulenti, Collaboratori e Fornitori delle Società, nonché dati bancari (es.

coordinate IBAN) di taluni dei medesimi soggetti, ora nella titolarità di ogni singola Parte. Per l'individuazione dei Dati personali oggetto di contitolarità si rimanda all'Allegato 1;

- nell'ambito della gestione di talune prestazioni (es. gestione pratiche per bonus gas), il Trattamento concernerà anche "Dati Particolari" ai sensi dell'art. 9 del Regolamento e, in casi eccezionali, anche Dati relativi a condanne penali e reati di cui all'art. 10 del Regolamento (es. situazioni di disagio economico/sociali legittimanti l'accesso al bonus);
- le Parti hanno adottato la medesima Privacy Policy e la struttura gestionale del Gruppo Ascopiave. Allo stato hanno inoltre nominato il medesimo Responsabile della Protezione dei Dati (RPD, o DPO);
- le Parti hanno altresì impiegato le medesime Policy di dettaglio (Gestione delle richieste degli Interessati riferite all'esercizio dei diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679; Privacy by Design; Data Breach; Data Protection Impact Assesment; Data Retention);
- sulla base di detta situazione, le Parti hanno ritenuto che, con riguardo agli aspetti propri del Trattamento dei Dati personali, necessari alla prestazione / fruizione dei servizi oggetto del Contratto, la soluzione ottimale sia nel senso della condivisione della titolarità;
- ai sensi della regolazione (art. 26 del Regolamento), i Contitolari del Trattamento determinano congiuntamente le finalità e le modalità del Trattamento. Il menzionato articolo stabilisce che i Contitolari devono determinare, con uno specifico accordo, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dalla normativa, con particolare riferimento all'esercizio dei diritti dell'Interessato e ai rispettivi ruoli nella comunicazione delle Informative (rif. art. 13 e 14 del Regolamento);
- con il presente atto (di seguito l'"Accordo") le Parti intendono pertanto instaurare un rapporto di Contitolarità;
- nell'ambito delle rispettive responsabilità, come determinate dal presente Accordo, i Contitolari dovranno adempiere ai propri obblighi in modo tale da trattare i Dati nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di Privacy.

Tutto ciò Premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente Accordo, le Parti, come sopra rappresentate, concordano e stipulano quanto segue.

1. OGGETTO

Con il presente Accordo, le Parti determinano le rispettive responsabilità in ordine all'osservanza degli obblighi derivanti dal Regolamento (EU) 2016/679, nonché dalle disposizioni di legge vigenti con riguardo al Trattamento dei Dati Personali. Le Parti stabiliscono, altresì, i rispettivi obblighi in merito all'esercizio dei diritti

degli Interessati, oltre ai rispettivi ruoli in merito alla comunicazione dell'Informativa.

La contitolarità è riferita al Trattamento dei Dati personali, come definiti all'art. 4.2 del Regolamento ed ha ad oggetto il Trattamento di tutti i Dati personali necessari alla corretta prestazione delle prestazioni (quindi dei servizi e delle attività) previste dal Contratto, contenuti sia su supporti cartacei che informatizzati, acquisiti o che si acquisiranno.

I Dati personali oggetto del rapporto di contitolarità, in quanto funzionali all'esecuzione e/o alla fruizione delle prestazioni previste nel Contratto, sono indicati nell'allegato 1 al presente documento. Gli stessi, inoltre, sono precisati nei Registri dei Trattamenti di ciascuna Parte.

2. OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEI CONTITOLARI - REFERENTI

I Contitolari condividono le decisioni relative alle modalità del Trattamento dei Dati e si obbligano, in solido, a predisporre e mantenere aggiornati tutti gli adempimenti previsti dal Regolamento e dalle disposizioni di legge vigenti e/o che abbiano a sopravvenire in materia di tutela dei Dati personali.

Con il presente Accordo i Contitolari convengono che i Dati personali verranno trattati esclusivamente per ottemperare agli obblighi contrattuali e precontrattuali, attraverso modalità conformi a quanto previsto dalla normativa.

Le Informative di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento saranno redatte e fornite dalle singole Società, dando atto agli Interessati della stipula del presente Accordo di Contitolarità del Trattamento.

I reclami e le richieste di esercizio dei diritti presentati dagli Interessati, saranno gestiti in conformità a quanto previsto dalla Privacy Policy "Gestione dei diritti degli Interessati" adottata dalle Società.

Ai sensi dell'art. 26, comma 3 del Regolamento, gli Interessati possono inoltrare le istanze di cui sopra ad uno qualsiasi dei Contitolari.

Nell'eventualità, i Contitolari saranno responsabili in solido per l'intero ammontare del danno, in ipotesi, patito dall'Interessato. Ciascun Contitolare, che abbia risarcito in toto l'Interessato, potrà rivalersi sugli altri, esercitando l'azione di regresso nei limiti della quota parte imputabile ad ognuno. Ove la relativa quota di responsabilità non sia determinabile, la stessa si intenderà ripartita in pari quota. Quanto ivi previsto trova applicazione anche con riguardo ai danni subiti dall'Interessato per causa di forza maggiore (dato che il rischio relativo è assunto dai Contitolari).

Le Parti, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del Regolamento, si impegnano altresì a mettere a disposizione di ogni Interessato che ne faccia richiesta il contenuto essenziale del presente Accordo, salva la facoltà di ognuna di pubblicare il medesimo, per estratto, nel proprio sito internet.

[Omissis]

Trovano inoltre applicazione le Procedure e/o le Policy, adottate dalle Parti e pro tempore vigenti.

Le Parti avranno cura, infine, di provvedere, ciascuna per il proprio, ai conseguenti aggiornamenti del Registro dei Trattamenti.

3. SEGRETEZZA E CONFIDENZIALITÀ

Ogni Contitolare si impegna a mantenere la segretezza dei Dati personali trattati e utilizzati in virtù ed esclusivamente per le finalità proprie della conduzione del servizio di distribuzione gas esercito da ognuna delle Parti e per l'esecuzione del Contratto, nonché ai sensi del presente rapporto di Contitolarità.

Salvo preventivo, ulteriore e specifico accordo scritto, da definirsi previo coinvolgimento del Responsabile per la Protezione dei Dati di cui al successivo art. 5, è vietato qualsiasi ulteriore Trattamento dei Dati, diverso da quello necessario agli adempimenti contrattuali e legali di cui all'art. 2.

Le Parti si impegnano reciprocamente a considerare strettamente confidenziale tutto il materiale non già di dominio pubblico, utilizzando i Dati personali (e le informazioni in genere) solamente per gli scopi previsti dal Contratto, quindi per la prestazione e/o fruizione dei relativi servizi, oltre che dal presente Accordo.

4. SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI

Ciascun Contitolare mette (e porrà) in atto tutte le misure di sicurezza tecniche ed organizzative adeguate a proteggere i Dati personali trattati, soprattutto con riguardo ai "Dati particolari" di cui all'art. 9 del Regolamento, ove avessero, in concreto, a venire in considerazione.

Ciascuna Parte darà pronto avviso rispetto ad ogni criticità o pericolo che avesse a riscontrare in merito al Trattamento ed all'integrità e riservatezza dei Dati personali.

[Omissis]

Le Parti assumono, inoltre i seguenti obblighi reciproci:

1. darsi pronto avviso rispetto ad ogni evento perturbante (c.d. Data Breach, es. perdita, furto, accesso illecito, divulgazione accidentale, ecc.) che abbia ad interessare, direttamente o indirettamente, i Dati di cui al presente Accordo.

[Omissis]

5. Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD o DPO)

Le Parti danno atto di aver provveduto alla nomina del medesimo Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD, o DPO), [omissis], contattabile ai seguenti recapiti: e-mail privacy@ascopiave.it, [omissis].

In caso di sostituzione e/o avvicendamento nell'incarico, riferibile ad una delle Parti, quest'ultima avrà l'onere di comunicare alle altre i nuovi riferimenti.

6. DURATA

Il presente Accordo di contitolarità sarà efficace sino alla cessazione, per qualsiasi causa o ragione, del Contratto in essere tra le Società.

[Omissis]

7. DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

[Omissis]

Allegato: *[omissis]*.